Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 24 ottobre 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate *all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato* - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 21 giugno 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1966 registro n. 46 Difesa-Esercito, foglio n. 172

Sono state concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

CROCE

ANTONELLI Guido di Antonio, classe 1923, da Borgo Val di Taro (Parma). — Partigiano di pura fede, partecipava a numerosi combattimenti distinguendosi per mirabili doti di coraggio ed elevato senso del dovere. — Pelosa di Bedonia (Parma), 10 luglio 1944.

AZZOLINI Gino di Florio, classe 1924, da Ranzano di Palanzano (Parma). — Vice capo-squadra di una formazione partigiana, partecipava all'assalto di una forte posizione nemica con esemplare decisione, valore e sprezzo del pericolo. — Ciano d'Enza, 10 aprile 1945.

BALOCCHI Albino fu Quirino, classe 1899, da Roccabianca (Parma). — Nel corso di un attacco contro elementi avversari fortemente arroccati a difesa, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo nella dura e cruenta lotta terminata con l'annientamento del nemico. — Zona di Varano Melegari, 25 aprile 1945.

BRONZINI Bruno di Gino, classe 1921, da La Spezia. — Comandante di distaccamento, già distintosi in precedenti scontri, partecipava volontariamente ad una arditissima azione esplorativa conseguendo importanti informazioni sulla dislocazione nemica. Nel combattimento che ne seguiva, portava il suo reparto all'assalto con grande capacità e audacia. — Ostia Parmense, 8 aprile 1945.

CABRELLI Duilio di Angelo, classe 1923, da Pontremoli (Massa Carrara). — Comandante di una squadra di partigiani, si distingueva per coraggio e spirito di sacrificio. Nel corso di un duro combattimento contro elementi avversari fortificatisi in un edificio, si lanciava, da solo allo scoperto, contro la porta d'ingresso che abbatteva con preciso lancio di bombe a mano. — Varese Ligure (La Spezia), 22 giugno 1944.

DI LULLO Francesco fu Antonio, classe 1912, da Civitella Messer Raimondo (Chieti). — Comandante di squadra di partigiani, nel corso di un servizio di pattuglia si spingeva sino a pochi metri da una vedetta nemica. Rimasto ferito in più parti, continuava ad incitare i suoi uomini e successivamente, rifiutando di farsi trasportare, tornava alla base con le sole proprie forze. — Colle Eugenio - Civitella Messer Raimondo, 14 gennaio 1944.

FIORILLI Enrico di Fausto, classe 1913, da Foggia, capitano carabinieri. — Ufficiale in possesso di brillanti doti militari partecipava alla lotta di liberazione in territorio straniero ed in Patria, distinguendosi per slancio, prontezza di spirito, sprezzo del pericolo. — Grecia, 9 settembre 1943-2 novembre 1943. — Italia, 11 marzo 1944-21 aprile 1945.

FRANCHINO Stefano Michele di Domenico, classe 1920, da Beinette (Cuneo). — Partecipava alla lotta partigiana distinguendosi per coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di un attacco contro una autocolonna avversaria, guidava arditamente la propria squadra riuscendo così ad infliggere al nemico dure perdite, catturando prigionieri, armi e munizioni. — Rape (Albania), 7 novembre 1944.

GOBBATO Ignazio Enrico fu Settimio, classe 1917, da Ponzano Veneto (Treviso). — Fondatore delle prime squadre d'azione della sua provincia, si distingueva per doti di organizzatore e di animatore. Rimasto gravemente ferito ad una gamba - successivamente amputatagli - non desisteva dalla lotta e, pur in tal modo menomato, continuava a svolgere appassionatamente la sua opera di combattente e di comandante. — Ponzano (Treviso), 29 aprile 1945.

PAGANELLI Wladimiro di Ferdinando, classe 1922, da Grosseto. — Dopo aver efficacemente contribuito all'organizzazione di una formazione partigiana, partecipava con essa a numerosi combattimenti distinguendosi per entusiasmo, perizia e audacia nelle azioni di attacco ad autocolonne avversarie e di sabotaggio alle linee di comunicazione avversarie. — Zona di M. Bottigli, 1° aprile-20 luglio 1944.

RAMUNNO Lorenzo di Lorenzo, classe 1909, da Pratola Peligna. — Organizzatore instancabile nella guerra di liberazione, partecipò, con ardimento e decisione, a varie missioni belliche. Nel corso di una pericolosa azione, benchè gravemente ferito, non desisteva dalla lotta, incitando con l'esempio e la parola i propri commilitoni fino alla conclusione vittoriosa del combattimento. — Zona di Sulmona, 1 giugno 1944.

STEFANI Giuseppe fu Giacomo, classe 1920, da Tezze, frazione di Grigno (Trento). — Tra i primi entrava a far parte delle formazioni partigiane distinguendosi per coraggio, alto spirito di sacrificio, dedizione alla causa della libertà durante venti mesi di durissima lotta. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

(7155)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1966, n. 849.

Norme relative all'assunzione nei ruoli organici dei presidi e al conferimento degli incarichi di presidenza ad insegnanti in possesso di particolari requisiti e condizioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I professori compresi nella graduatoria di merito dei concorsi a 186 posti di direttore delle cessate scuole di avviamento professionale di tipo commerciale e a 14 posti di direttrice delle cessate scuole di avviamento di tipo industriale femminile, banditi con decreto ministeriale 13 luglio 1962 e che non abbiano ottenuto la nomina perchè non inclusi nella graduatoria dei vincitori, sono assunti nel ruolo dei presidi della scuola media a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria dopo l'ultimo dei vincitori dei concorsi anzidetti.

La precedenza tra gli iscritti nelle predette graduatorie di merito sarà stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno di essi riportato.

Art. 2.

A modifica e ad integrazione dell'articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, l'incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado è conferito con precedenza assoluta ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a presidi per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 12 ottobre 1966, n. 850.

Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonchè dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.

Detta esenzione è parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purchè applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — PIERACCINI
PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851.

Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di età, abbiano subìto, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

La predetta misura di riduzione della capacità lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private.

Sono considerati orfani di caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Art. 2.

Nell'ordine delle preferenze, a parità di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali — comprese quelle autonome — regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato — comprese quelle autonome — le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, e gli Enti pubblici in genere sono tenuti ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo e assimilate, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario e assimilate, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente sono anche tenute ad occupare, senza concorso, mutilati ed invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90. E' tuttavia richiesto l'accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti alla assunzione nella prima e nella seconda categoria.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge.

Art. 4.

Possono essere conteggiati nella percentuale dell'assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro, con minorazione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di età o la cui capacità lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1.

Art. 5.

Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani e vedove dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonchè presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

Art. 6.

I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio:

1) attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

2) i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali;

3) una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro:

1) un certificato di nascita legalizzato;

2) una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro.

Art. 7.

L'invalido o la pubblica Amministrazione che lo occupa possono chiedere una visita di controllo da parte di un Collegio medico per accertare le condizioni della invalidità in rapporto con la disposizione dell'articolo 6, n. 3).

Se si tratti di assunzioni presso Amministrazioni dello Stato il Collegio medico è nominato dai rispettivi Ministri.

Se si tratti di assunzioni presso le altre Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici di cui all'articolo 3 il Collegio è nominato dalla Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi.

Il Collegio è formato da un sanitario designato dalla Amministrazione dello Stato, da uno designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e dal presidente nominato dal Ministro.

Se si tratti di assunzioni presso Enti locali il Collegio medico sarà nominato dal prefetto.

Art. 8.

Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge,

negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorità ed enti a sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro e agli orfani e vedove di caduti sul lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Art. 9.

Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato, avuto riguardo alla disoccupazione invalida nelle rispettive Province, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, costituite presso gli uffici provinciali del lavoro.

Le Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite delle predette Commissioni.

Art. 10.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca alle assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti contemplati nella presente legge non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato, nel provvedimento stesso, che il medesimo è stato emanato tenendosi conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi del lavoro con la presente legge.

I provvedimenti di assunzione e i bandi di concorso non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia su istanza dei singoli interessati iscritti come disoccupati presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sia su istanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Può adirsi tanto la via amministrativa, quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione o, comunque, di mancata assunzione.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Art. 12.

In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonchè le imprese private di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani e vedove di caduti sul lavoro.

Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani e delle vedove di guerra, salve restando le aliquote di riserva e le percentuali previste dalla legge 15 novembre 1965, n. 1228, sono estese, in quanto applicabili, agli orfani e alle vedove dei caduti sul lavoro.

Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato, delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro.

Art. 13.

Agli invalidi del lavoro, agli orfani e alle vedove di caduti sul lavoro occupati a norma della presente legge dovrà essere applicato un trattamento economico giuridico e normativo non inferiore a quello praticato ai lavoratori validi esplicanti le medesime mansioni.

Essi possono essere licenziati quando il Collegio medico previsto dall'articolo 7 della presente legge accerti, a loro richiesta o a richiesta delle Amministrazioni o Aziende che li occupano, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento dell'invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

Art. 14.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Nelle nuove assunzioni, per chiamata diretta a norma delle leggi vigenti, che saranno disposte a copertura dei posti eventualmente vacanti dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui al precedente articolo 3 sono tenute ad assumere elementi appartenenti alle varie categorie protette in misura proporzionale alle rispettive percentuali stabilite dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, 24 febbraio 1953, n. 142, 13 marzo 1958, n. 308, 5 ottobre 1962, n. 1539, 15 novembre 1965, n. 1288, e dalla presente legge. Qualora i posti riservati a una o più categorie protette risultino tutti coperti ovvero le Opere e le Associazioni rappresentanti le categorie stesse comunichino alle citate Amministrazioni, Aziende ed Enti la indisponibilità di elementi disposti ad occupare gli anzidetti posti, questi dovranno essere assegnati agli appartenenti alle altre categorie, con precedenza agli invalidi del lavoro, sempre nel rispetto delle percentuali stabilite dalle leggi sopra citate.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 852.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La tabella *A*, annessa allo statuto è modificata nel senso che viene aggiunto nella Facoltà di magistero un nuovo posto di professore di ruolo da destinare e riservare alla cattedra convenzionata di « Storia e critica del cinema ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 83, — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 853.

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'Ente « Fiera campionaria internazionale di Trieste » ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, e 10 maggio 1962, n. 838, che ne hanno approvato il vigente statuto;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio generale dell'Ente, in data 16 aprile 1966, per la modifica degli articoli 7 e 8 del predetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, approvato con decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, e 10 maggio 1962, n. 838, è modificato come appresso.

Gli articoli 7 e 8 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 7. — La Giunta esecutiva è composta:

dal presidente dell'Ente che la presiede;

dai tre membri del Consiglio generale rappresentanti il Comune, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste e la provincia di Trieste ai quali spettano le cariche di vicepresidente su conforme nomina da parte del Ministro per l'industria e per il commercio;

da altri cinque membri del Consiglio generale eletti a maggioranza dal Consiglio stesso.

Essa dura in carica quattro anni e può essere confermata.

La Giunta esecutiva provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e alla ordinaria amministrazione dell'Ente.

La Giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente secondo la necessità e quando ne facciano domanda due membri.

Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono gratuite.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni, nonchè per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale ».

« Art. 8. — Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, firma gli atti deliberativi dell'Ente, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi i suddetti organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuità e le regolarità della gestione dell'Ente.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato. La predetta carica è gratuita.

Egli è coadiuvato dai tre vicepresidenti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente rappresentante il comune di Trieste, al quale spetta la qualifica di primo vicepresidente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **854.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istologia ed embriologia II;
Audiologia;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Radiobiologia;
Tossicologia;
Fisiologia della nutrizione;
Dermatologia sperimentale;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia maxillo-facciale;
Biochimica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **855.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 313 del 13 giugno 1966, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione del Palazzo degli affari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è autorizzata ad acquistare dalla Finanziaria Fiere Bologna S.p.A., un appezzamento di terreno di mq. 21.600, posto nella nuova zona annonaria di quella città, contrassegnato in catasto al foglio n. 42 del comune di Bologna con mappale intero n. 34 e con parte dei mappali 32/*a*, 33, 35, 36, 37, al prezzo di L. 7500 il mq. ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 313 del 13 giugno 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1966, n. 856.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Niccolò con quella di San Iacopo, nel comune di Barberino di Mugello (Firenze).

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze, in data 22 dicembre 1965, relativo alla unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di San Niccolò, in contrada Latera del comune di Barberino di Mugello, con quella di San Iacopo, in località Cavallina dello stesso Comune (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1966, n. 857.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Elena Imperatrice, nel comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari).

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 15 luglio 1965, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 10 febbraio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Elena Imperatrice, in frazione Mazzacara del comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1966, n. 858.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Grato V., in Trausella, con la Parrocchia della Visitazione della Beata Vergine, nel comune di Vico Canavese (Torino).

N. 858. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ivrea, in data 1° aprile 1966, relativo alla unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di San Grato V., in Trausella, con la Parrocchia della Visitazione della Beata Vergine, in frazione Inverso del comune di Vico Canavese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1966, n. 859.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Matteo Apostolo con quella di San Lorenzo M., nel comune di Fusine (Sondrio).

N. 859. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como, in data 2 agosto 1965, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di San Matteo Apostolo, in contrada Valmadre del comune di Fusine (Sondrio), con la Parrocchia di San Lorenzo M., in Fusine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 maggio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i terreni circostanti la palazzina di caccia di Stupinigi, comuni di Nichelino e Orbassano (Torino);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Nichelino e Orbassano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da immensi prati intersecati da una razionale rete di strade create dall'Ordine Mauriziano per il servizio dei campi e punteggiati da piantagioni di alberi e da piccoli edifici rurali, forma, per la uniforme distesa verde perdentesi verso i lontani orizzonti montani, per la tranquilla pace, per la stessa caratteristica di zona deserta, un quadro naturale di ambiente paesistico pittorico veramente caratteristico e di estrema importanza in se stesso, e nei confronti dello Juvarriano castello di Stupinigi cui dà degna e grandiosa cornice;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano (Torino) costituita dai terreni circostanti la palazzina di caccia di Stupinigi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal ponte sul torrente Sangone della

stradale Torino-Stupinigi il confine di delimitazione dell'area da vincolare prosegue verso ovest lungo il torrente Sangone medesimo. Giunto alla linea di confine con il comune di Beinasco segue tale linea spezzata fino alla strada Palmero: prosegue lungo la strada Palmero fino all'incrocio con la strada Rotta Provana. Da questo punto piega verso est e segue la strada Rotta Provana fino all'incrocio con la strada Debouché; prosegue verso nord lungo tale strada Debouché fino allo incrocio con la strada della Cava; segue tale strada verso ovest fino all'incrocio con la strada Pracavallo; prosegue verso nord sino all'incrocio con la strada provinciale di Moncalieri; segue la provinciale di Moncalieri fino alla strada Regina e quindi la strada Regina, verso nord, sino alla riva del torrente Sangone, che segue per raggiungere di nuovo il ponte su questo torrente.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Nichelino e Orbassano provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 settembre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale della seduta del 22 maggio 1964

L'anno 1964, il mese di maggio, il giorno 22 alle ore 15,30, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala degli uffici della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte in Torino, piazza San Giovanni 2, la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali per trattare dell'argomento di cui al seguente

Ordine del giorno:

1) NICHELINO: terreni circostanti la palazzina di caccia di Stupinigi.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, la Commissione inizia i lavori.

Il soprintendente espone l'argomento della riunione che ha per oggetto l'imposizione del vincolo su una zona di terreno circostante il parco e la palazzina di Stupinigi.

Il problema aveva fatto oggetto di discussione in una precedente seduta della Commissione tenutasi in data 10 dicembre 1963. In quella seduta non era intervenuto il sindaco di Nichelino, ma il suo rappresentante assessore alle finanze geometra Bernardino Menso, nè era presente il sindaco di Orbassano.

Nella medesima seduta era stato compilato un verbale per l'imposizione del vincolo che, inviato al comune di Nichelino per l'affissione, è stato restituito da quel Comune medesimo con talune osservazioni circa la validità giuridica del verbale stesso, osservazioni che la Soprintendenza ha accolto in pieno, ritenendo in tal modo il verbale stesso non valido: pertanto la Commissione è stata nuovamente convocata in data odierna.

Il soprintendente riepiloga e ripete i motivi che hanno provocato la decisione di sottoporre alla approvazione della Commissione provinciale per le bellezze naturali di Torino la proposta di vincolo paesistico sopra un'area di terreno di cui vengono precisati, nel corso della esposizione, i confini: si tratta della distesa verde che circonda su tre lati il monumentale parco e la palazzina settecentesca di Stupinigi.

Dopo aver brevemente ricordato la storia del castello di caccia di Stupinigi, circondato un tempo da boscaglie destinate alle caccie reali, il soprintendente passa ad esaminare la situazione e la sostanza ambientale e paesistica dei terreni che oggi ancora si estendono per largo tratto intorno allo stupendo edificio monumentale.

Tali terreni, costituiti da immensi prati intersecati da una razionale rete di strade create dall'Ordine Mauriziano per il servizio dei campi e punteggiati da piantagioni di alberi e da piccoli edifici rurali, costituiscono, per la loro uniforme distesa verde perdentesi verso i lontani orizzonti montani, per la tranquilla pace, per la stessa caratteristica di zone deserte, un quadro di ambiente paesistico-pittorico caratteristico e di estrema importanza in sè stesso, e, insieme, nei confronti dello Juvarriano castello di Stupinigi cui fanno degna e grandiosa cornice.

Nella discussione interviene il sindaco di Nichelino che illustra il punto di vista di quel Comune che concreta nella convinzione della eccessiva estensione della zona da vincolarsi: il sindaco, confortato anche dalla parola dell'assessore comunale alle finanze ritiene che il limite proposto dalla Soprintendenza in direzione del comune di Nichelino rappresentato dalla strada Debouché debba essere spostato alla strada Pracavallo.

Il sindaco di Orbassano interviene nella discussione per comunicare che quel Comune non ha previsioni sulla zona di sua competenza inserita nella proposta di vincolo.

Sulle dichiarazioni del sindaco di Nichelino e sulla esposizione del soprintendente si apre il dibattito al quale partecipano tutti i membri della Commissione.

In particolare il sindaco di Nichelino prospetta ad esempio la eventualità che il nuovo ospedale civile della città debba sorgere proprio in un punto della zona da sottoporre a vincolo; il soprintendente ai monumenti chiarisce che in ogni caso l'impostazione del vincolo non significa divieto assoluto a costruire ma solo disciplina delle costruzioni a seguito di esame da parte della Soprintendenza e che pertanto non può oggi affermarsi a priori che l'ospedale non potrà essere costruito.

L'arch. Passanti interviene proponendo che nella imposizione del vincolo si specifichi il tipo di costruzioni che potranno essere fatte ma il soprintendente risponde che ciò equivarrebbe alla redazione di un regolare piano paesistico, cosa in questo momento non possibile.

Il sindaco di Nichelino annuncia inoltre che è in corso da parte della sua Amministrazione la revisione del piano regolatore generale.

La discussione prosegue con interventi del commissario avvocato Cravero, del commissario marchese Morra di Lavriano, del commissario arch. Passanti, del sindaco di Nichelino e del sindaco di Orbassano.

Al termine del dibattito il vice presidente mette ai voti la proposta di includere nell'elenco delle località soggette alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona di terreno circostante la palazzina di caccia e il parco di Stupinigi secondo i confini più appresso specificati.

LA COMMISSIONE

Considerato che la zona di terreno circostante la palazzina e il parco di Stupinigi e compresa entro i seguenti confini:

« Partendo dal ponte sul torrente Sangone della stradale Torino-Stupinigi il confine di delimitazione dell'area da vincolare prosegue verso ovest lungo il torrente Sangone medesimo. Giunto alla linea di confine con il comune di Beinasco segue tale linea spezzata fino alla strada Palmero: prosegue lungo la strada Palmero fino all'incrocio con la strada Rotta Provana. Da questo punto piega verso est e segue la strada Rotta Provana fino all'incrocio con la strada Debouché; prosegue verso nord lungo tale strada Debouché fino all'incrocio con la strada della Cava; segue tale strada verso ovest all'incrocio con la strada Pracavallo; prosegue verso nord sino all'incrocio con la strada provinciale di Moncalieri; segue la provinciale di Moncalieri fino alla strada Regina e quindi la strada Regina, verso nord, sino alla riva del torrente Sangone, che segue per raggiungere di nuovo il ponte su questo torrente »

possiede cospicui caratteri di bellezza naturalistica per la sua caratteristica di ampia zona verde facente parte integrante del quadro compositivo storico-paesistico che trae il suo motivo

focale dalla presenza della juvariana palazzina settecentesca di Stupinigi e dal suo parco, ma propone l'inserimento negli elenchi delle cose soggette alla tutela della legge, 29 giugno 1939, n. 1497.

Messa a votazione la proposta si dichiarano favorevoli l'architetto Passanti, l'avv. Cravero, il marchese Morra di Lavriano, il soprintendente ai monumenti prof. Umberto Chierici, il sindaco di Orbassano cav. Mario Guercio, per quanto di sua competenza.

Il sindaco di Nichelino, sig. Angelo Prato, esprime voto favorevole parziale precisando cioè che mentre non ha nulla da obiettare sui criteri generali dichiara la sua opposizione a che nel territorio da sottoporre a vincolo venga compresa l'area delimitata a levante dalla strada Debouché, a nord dalla strada della Cava, a ponente dalla strada Pracavallo e a sud la strada « Rotta Provana ».

Il vice presidente: CHIERICI

Il segretario: CAMBURSANO

(8146)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del « Parco della Rimembranza » e « Prato San Francesco » nel comune di Santa Vittoria in Matenano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il « Parco della Rimembranza » ed il « Prato di San Francesco » nel comune di Santa Vittoria in Matenano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Santa Vittoria in Matenano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico la prima, perchè posta nella parte più alta del paese, comprendente la monumentale Chiesa del Cappellone, oltre a costituire un'importante zona di verde proprio nel centro dell'abitato, permette la pubblica vista di un ampio e meraviglioso panorama circolare che va dal mare Adriatico al monte Conero, alla catena dei Sibillini fino al Gran Sasso; la seconda, perchè formata da piante secolari nel centro abitato comprendente l'abside della monumentale Chiesa di Santa Vittoria in Matenano, offre la pubblica vista di un panorama di notevole interesse verso l'ascolano, comprendente la montagna dell'Ascensione, la montagna dei Fiori e la verde vallata dell'Aso;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Santa Vittoria in Matenano denominate « Parco della Rimembranza » e « Prato di San Francesco » hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La prima di tali zone è costituita dall'intero terreno occupato dal « Parco della Rimembranza » e da quello indicato a catasto con i mappali 246 e 302; la seconda è segnata in catasto ai mappali 268, 355, 269, 264, 265, 266, 267, comprendente il « Prato di San Francesco », largo Garibaldi, ed il mappale retrostante l'abside della Chiesa di Santa Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Santa Vittoria in Matenano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 settembre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 23 *del* 30 *ottobre* 1965

L'anno 1965, il giorno 30 ottobre, si è riunita in Ascoli Piceno, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Ascoli, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) SANTA VITTORIA IN MATENANO: Parco in via Matenana;

(*Omissis*).

Riferisce che la Commissione è stata convocata per esaminare la situazione di merito del giardino comunale di Santa Vittoria in Matenano, lungo la provinciale Matenana, per cui il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ha inibito la esecuzione di lavori che avrebbero comportato l'abbattimento di un certo numero di piante del giardino.

Per un attento esame della questione la Commissione si reca sul posto.

A Santa Vittoria in Matenano il sindaco illustra ai presenti il progetto già approvato dalle autorità competenti per la costruzione di una scuola su parte del giardino, previo abbattimento di alcune piante.

Lo stesso sindaco precisa che nel centro abitato vi sono altre zone verdi pubbliche, di maggior interesse, che meritano di essere tutelate, mentre il vincolo del terreno in esame metterebbe in seria difficoltà l'Amministrazione comunale che ha già appaltato la costruzione della scuola.

La Commissione si reca ad esaminare le altre località segnalate dal sindaco e precisamente il Prato di San Francesco ed il Parco della Rimembranza.

Dopo attento esame della situazione la Commissione, preso atto della dichiarazione del rappresentante dell'Ente provinciale del turismo, favorevole alla conservazione delle piante del giardino in esame, sentite le affermazioni e le assicurazioni del sindaco, e degli altri rappresentanti del Comune e che cioè

l'abbattimento di piante sarà limitato al minimo indispensabile e che nell'opposto spazio libero verranno messe a dimora altre piante e che lo stesso giardino sarà migliorato e potenziato nel pubblico interesse, delibera di non sottoporre al vincolo paesistico l'area dell'ex mattatoio e cioè il parco di via Matenana.

Delibera invece con il voto favorevole del sindaco, di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Santa Vittoria in Matenano i seguenti immobili:

1. — *Parco della Rimembranza*

Il Parco, ora giardino pubblico, è posto nella parte più alta del paese e comprende la monumentale Chiesa del Cappellone.

Oltre ad essere una importante zona di verde proprio nel centro dell'abitato, permette la pubblica vista di un ampio e meraviglioso panorama circolare che va dal mare Adriatico al monte Conero, alla catena dei Sibillini fino al Gran Sasso (articolo 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497).

E' sottoposto a vincolo l'intero terreno occupato dal Parco della Rimembranza e quello indicato a catasto con i mappali 246 e 302.

2. — *Prato di San Francesco*

Zona alberata con piante secolari nel centro abitato comprendente l'abside della monumentale Chiesa di Santa Vittoria in Matenano.

Permette la pubblica vista di un panorama di notevole interesse verso l'ascolano, comprendente la montagna dell'Ascensione, la montagna dei Fiori e la verde vallata dell'Aso.

La zona è indicata a catasto con i mappali: 268, 355, 269, 264, 265, 266, 267, comprende il Prato di San Francesco, largo Garibaldi ed il mappale retrostante l'abside della Chiesa di Santa Vittoria (art. 1 n. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497).

La Commissione si trasferisce quindi a Montegranaro per l'esame della questione al n. 2 dell'ordine del giorno.

Purtroppo le condizioni atmosferiche ed una fitta nebbia non permettono alla Commissione di esprimere un giudizio sull'argomento che, d'accordo con il sindaco, viene aggiornato alla prossima riunione.

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: SANTANCHÈ

Il segretario: DI FRANCESCO

(8145)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 e stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 settembre 1966

p. Il Ministro: PICARDI

(8187)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina è autorizzato ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina, sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 settembre 1966

p. Il Ministro: PICARDI

(8186)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,55 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 settembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8229)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Conferma del presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 6 settembre 1962, con il quale l'avv. Nino Gerolamo Canepa è stato nominato presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto;

Decreta:

L'avv. Nino Gerolamo Canepa è confermato nella carica di presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(8231)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia, è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Fani Andretta, Console onorario dell'Equatore a Napoli.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Adamantios Vakalopoulos, Console di Grecia a Milano.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William B. Lonam, Console degli S.U.A. a Roma.

(8236)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1966, il comune di Falcone (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.245.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8330)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1966, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.564.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1966, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 181, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 22 luglio 1964 dal prof. Giunta Vincenzo avverso la decisione n. 3608 notificata al professore medesimo il 31 gennaio 1964, con la quale era respinto il gravame da lui prodotto in via gerarchica avverso l'esclusione dalle nomine relative all'Istituto magistrale di Caltanissetta, sezione staccata di Gela per l'anno scolastico 1963-64.

(8244)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1966, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 180, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 1° luglio 1964 dalla prof.ssa Di Maio Di Vittorio Carmela avverso il decreto n. 27290 del 10 gennaio 1964, con il quale il provveditore agli studi di Palermo respingeva il gravame prodotto dall'interessata contro il provvedimento adottato dal preside del liceo-ginnasio di Partinico, che nel rettificare le graduatorie degli insegnanti abilitati conferiva la supplenza alla prof.ssa La Bianca in luogo della ricorrente.

(8243)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina del Cilento », con sede in Rutino (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 settembre 1966, i poteri conferiti al dott. Enrico Rocco, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina del Cilento », con sede in Rutino (Salerno), sono stati prorogati dal 14 settembre 1966 al 15 gennaio 1967.

(8239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diciottesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei Prestiti della Ricostruzione - Redimibili 3,50 % e 5 %

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la diciottesima estrazione delle otto serie (quattro per il Redimibile 3,50 % e quattro per il Redimibile 5 %) di titoli dei Prestiti della Ricostruzione - Redimibili 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1967.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1966

(8138) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1971

Si rende noto che il giorno 21 novembre 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciannove serie (dalla 1ª/1971 alla 19ª/1971) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1971, emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543 ed al decreto ministeriale 12 dicembre 1961.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopracitata, aperta a pubblico.

Roma, addì 17 ottobre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(8306)

Avviso per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 14

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale appresso indicato, relativo al certificato Prestito Ricostruzione 5%, n. 042.035, serie 49, del capitale nominale di lire 500.000, intestato alla Società Riscossione Imposte (S.A.R.I.) Società per Azioni, con sede in Firenze:

Tagliando di scadenza 1° luglio 1966 rendita semestrale L. 12.500.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la Contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(8305)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1966, registro n. 12 Interno, foglio n. 145, con il quale venne indetto il concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Lombardo prof. dott. Antonino, ispettore generale degli archivi di Stato.

Componenti:

Califano prof. dott. Elio, docente di italiano e storia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado;

Antonelli dott. Giovanni, sovrintendente-direttore capo di 1ª classe;

Giaccone dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

Nuzzo prof. Piero, titolare di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal direttore di sezione Sanfilippo dott. Francesco.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul capitolo 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966.

Il predetto decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1966
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 24

(8001)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di ispettore di 1ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinque posti di ispettore di 1ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma nella sede del predetto Ispettorato, piazzale degli Archivi E.U.R., nei giorni 8, 9, 10 ed 11 novembre 1966, con inizio alle ore 08,30.

L'ultimo dei giorni predetti è destinato all'espletamento della prova facoltativa di lingua francese.

(8367)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina di alcuni docenti di lingue estere da aggregare alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un Fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visti i propri decreti 21 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 24 maggio 1966 e 24 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 17 giugno 1966, con i quali è stata disposta la nomina dei docenti di lingue estere da aggregare alla Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Vista la nota n. 4859 dell'8 giugno 1966 ed il telegramma n. 5426 del 21 giugno 1966, con i quali il Ministero della pubblica istruzione — in seguito all'impossibilità manifestata da alcuni docenti di lingue estere di partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice in parola — ha designato altri docenti da aggregare alla predetta Commissione per le prove di lingua francese, inglese e tedesca;

Vista la nota n. 13944 del 1° agosto 1966 e il telegramma n. 9358 del 5 settembre 1966, con i quali il Ministero della pubblica istruzione ha designato altri docenti per le prove di lingue francese e tedesca, in sostituzione dei professori designati con le note innanzi indicate, che hanno manifestato la impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice più volte citata;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei docenti per le prove di lingua inglese, francese e tedesca;

Decreta:

Art. 1.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965 citato nelle premesse, per le prove di lingue estere, i seguenti docenti:

Bottino prof. Salvatore, ordinario di lingua e letteratura inglese nel Liceo scientifico « P. Seniore » di Roma;

Cosentino La Rocca prof.ssa Licia, ordinaria di lingua e letteratura francese nel Liceo scientifico « A. Avogadro » di Roma;

Martini prof.ssa Maria, ordinaria di lingua e letteratura tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Art. 2.

Ai suddetti docenti saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(8220).

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966 relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro;

Considerato che il dott. Talarico Michele vincitore della 1ª condotta medica di Mileto ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6085 del 20 luglio 1966;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Talarico Michele, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Caserta Rocco che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della 1ª condotta medica di Mileto indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, il dott. Caserta Rocco è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Mileto in sostituzione del dott. Talarico Michele rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Mileto.

Catanzaro, addì 10 ottobre 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(8158)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 agosto 1966, n. 4043, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto nei comuni di Albenga, Noli, Finale Ligure (Varigotti), Calizzano, Dego, e dei consorzi di Ceriale-Borghetto Santo Spirito e Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1738, del 16 maggio 1965;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Guido Rosmino, residente a Cartosio (Alessandria), è dichiarato vincitore della condotta medica di Noli.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Noli e dell'Ufficio medico provinciale.

Savona, addì 5 ottobre 1966

Il medico provinciale: LOMBARDI

(8043)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1783 prot. n. 2598 in data 1° aprile 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4346 in data 4 maggio 1963;

Visto il decreto n. 1784, protocollo n. 3025 in data 2 aprile 1966, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la 2ª condotta del comune di Castel d'Aiano, a seguito della rinunzia del dott. Buttelli Mario è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione al concorso dei singoli candidati;

Considerato che il dott. Odorici Giuliano (4° in graduatoria) ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Boni Bruno (5° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Boni Bruno è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Castel d'Aiano.

Bologna, addì 4 maggio 1966.

Il medico provinciale: MARENZI

(8045)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1308 del 15 marzo 1963, con il quale è stato bandito il concorso per i posti di condotta ostetrica vacanti, in provincia di Messina, al 30 novembre 1962;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1955, n. 28;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso indicato in premessa:

1. Genovese Filippa	punti	61,566
2. Mazzeo Concetta	»	61,024
3. Di Matteo Concetta	»	60,898
4. Matacera Teresa	»	60,798
5. Carcione Concetta	»	60,597
6. Munaò Giovanna	»	60,498
7. Orlando Tindara	»	60,199
8. Galletta Filippa	»	60,129
9. Miceli Iolanda	»	60 —
10. Marsanopoli Elvira	»	59,733
11. Trattaro Angela	»	59,500
12. Di Pasquale Domenica	»	59,050
13. Costa Santa	»	58,864
14. Sinatra Giacoma	»	58,828
15. Fragale Antonina	»	56,799
16. Casablanca Giovanna	»	56,500
17. Tricomi Giuseppa	»	56,500
18. Ricolizzo Concetta	»	56,333
19. Floccari Santa	»	56,066
20. Rampulla Maria	»	56 —

21. Puglisi Giuseppa . . . . punti 55,566
22. Quartarone Carmela . . . . » 55,331
23. Cosentino Rosa . . . . » 55,029
24. Sperti Grazia . . . . » 54,357
25. Natoli Gina . . . . » 54,291
26. Randazzo Flavia . . . . » 54 —
27. Merlino Emma . . . . » 53,296
28. Lo Gullo Maria . . . . » 53,199
29. Molino Annunciata . . . . » 52.131
30. Cracò Maria Rosa . . . . » 51 —
31. Di Natale Letizia . . . . » 50,999
32. Alizzi Maria . . . . » 50,997
33. Emanuele Lucia . . . . » 50,597
34. Marrapodi Aurelia . . . . » 50,355
35. Di Pino Carmela . . . . » 48,066
36. Cacciola Caterina . . . . » 47,432
37. Sorce Filippa . . . . » 47,233
38. Fucile Caterina . . . . » 46,797
39. Giuliano Maria . . . . » 46,565
40. Chiapparo Carmela . . . . » 45,799
41. Gitto Domenica . . . . » 45,500
42. Gazzara Domenica . . . . » 44,633
43. Mortelliti Graziella . . . . » 44,500
44. Munafò Marianna . . . . » 44 —
45. Bucca Venera . . . . » 43,500

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 13 ottobre 1966

Il medico provinciale: BROCCIO.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero del 13 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le concorrenti appresso indicate sono dichiarate vincitrici dei posti di condotta ostetrica come a fianco indicate:

1) Genovese Filippa: Oliveri;
2) Mazzeo Concetta: Mirto;
3) Di Matteo Concetta: Lipari, frazione Panarea;
4) Matacera Teresa: S. Marina Salina.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 13 ottobre 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

(8295)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, in data 31 gennaio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Venezia, dell'Ordine dei veterinari, nonchè delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1938, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1965 è costituita come segue:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Diaz dott. Giorgio, direttore di sezione del Ministero dell'interno presso la prefettura di Venezia;
Lucernoni dott. Carlo, veterinario provinciale superiore, titolare dell'Ufficio di Treviso;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria:
Barboni prof. Elio, docente in anatomia patologica;
Gava dott. Domenico, veterinario comunale.

Segretario:

Campolieti rag. Giuseppe, consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'Ufficio sanitario provinciale di Venezia.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Venezia e darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 10 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(8161)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.